



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IL PRESIDENTE
COORDINATORE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO E
RHO

Linee guida per regolare lo svolgimento delle attività giudiziarie dal 16 aprile 2020 ex art. 83 Decreto Legge n. 18/2020 come modificato dall'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23

presso gli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, che tra l'altro limita gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e riafferma il divieto di affollamento e la necessità di mantenere adeguate distanze interpersonali;

vista la Direttiva del 16/3/2020 della Direzione organizzazione giudiziaria, Ministero della Giustizia recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

lette la delibera del C.S.M. 11 marzo 2020 (prot. 186/VV/2020) e, inoltre, le *“Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”*, di cui alla delibera del CSM 27/3/2020;

vista l'Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 della Regione Lombardia e sentite le autorità sanitarie per il tramite del Presidente della Giunta Regionale;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, cui è stata trasmessa bozza del provvedimento;

richiamato il proprio provvedimento n. 50/20 con il quale si disponeva il rinvio di tutte le udienze fissate sino al 16 aprile 2020, con le eccezioni previste nell'art. 83, comma 3;

richiamati, altresì, i criteri e le disposizioni assunte in merito all'impiego del personale amministrativo di cui alle note della Dirigente Ciccone e dei Direttori Barone e Colombo;

premesso che l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevede, tra l'altro, che:

“1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.



2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali (omissis)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: omissis”

premesso che con D.L. n. 23/2020 è stata modificata, tra l'altro la data di sospensione prevista dall'art. 83 comma 1 e 2 D.L. n.18/2020, prorogando il termine del 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020;

così provvede

1. Il complesso della normativa in premessa richiamata è volta, primariamente, al contenimento dei rischi pandemici Covid 19 così da limitare obbligatoriamente (sino all'11 maggio p.v.) gran parte dell'attività giurisdizionale-amministrativa che di per sé comporta mobilità di soggetti e riunione di persone. Le ipotesi obbligatoriamente derogatorie sono state altresì sottoposte ad una disciplina che, tendenzialmente, attraverso lo strumento telematico, è volta a limitare ogni contatto interpersonale diretto.

Una tale determinazione, oltre che dal quadro sanitario sopravvenuto e dall'esigenza del contrasto epidemiologico, si specifica ulteriormente attraverso la constatazione delle disposizioni che limitano fortemente la presenza del personale amministrativo negli uffici (art. 87 D.L. “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..”) imponendosi, quindi, quale scelta prevalente il lavoro a remoto, anch'esso a sua volta condizionato – oltre che dalla disponibilità di efficaci strumenti informatici – dal fatto che il personale può fornire un apporto limitato.

Le finalità perseguite dal Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 e le misure adottate dalle Autorità per il contenimento del contagio da COVID-19 rendono particolarmente problematico lo svolgimento delle udienze in calendario davanti al Giudice di Pace.

Il Giudice di Pace non ha il processo civile telematico (PCT) e le parti possono stare in giudizio senza un difensore. Per garantire appieno il diritto di azione e di difesa alle parti e per il rispetto del principio del contraddittorio, nel processo civile ordinario davanti al Giudice di Pace – in mancanza del PCT e della necessaria difesa tecnica – le parti (o i loro mandatari) devono poter accedere fisicamente all'Ufficio, sia per potersi costituire in giudizio sia per poter partecipare alle udienze.

Sia le attività che il codice di rito prevede alla udienza di trattazione ex art. 320 c.p.c. davanti al giudice onorario (interrogatorio libero, tentativo di conciliazione, precisazione di domande ed eccezioni, produzione di prove precostituite, deduzione di prove costituende ecc.), sia le attività che gli ex artt. 6, 7 e 8 del D.Lvo n. 150 del 2011 prevedono nei giudizi di opposizione davanti al Giudice di Pace, sul modello del rito del lavoro per quanto non disciplinato diversamente, non risultano compatibili per l'assenza del telematico con le modalità semplificate previste dall'art. 2 comma 2 lett f) e lett. h) del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

L'udienza in collegamento telematico da remoto prevista dal citato art. 2 co. 2 lett. f) - con le modalità previste nel regolamento adottato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia – dovrebbe essere peraltro preceduta dal necessario accesso fisico delle parti all'Ufficio (fino al giorno dell'udienza), per potersi costituire in giudizio nei processi di cognizione ordinari, e richiederebbe in ogni caso la preventiva verifica da parte del giudice che tutte

le parti processuali siano dotate dei necessari strumenti tecnologici ed informatici per poter partecipare all'udienza.

Ciò premesso in via generale, deve prendersi atto della preclusiva indicazione svolta con il D.L. n. 23/2020, che avuto riguardo al protrarsi del fenomeno epidemiologico ha prorogato il termine del 16 aprile all'11 maggio 2020 sia per quanto concerne il rinvio delle udienze, sia per quanto concerne la sospensione dei termini "per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali".

Richiamandosi quanto già esposto nel precedente decreto n. 50/2020 si rileva che l'unica eccezione riguardante l'attività del Giudice di pace concerne i procedimenti previsti dall'art. 2 comma 2 lett. g) n.1 del D.L. n. 11 del 2020, con riguardo a quelli aventi ad oggetto la convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi extra UE e degli eventuali procedimenti dichiarati urgenti.

Per mera completezza, riguardo all'astratta possibilità della deduzione di un grave pregiudizio per la ritardata trattazione, si evidenzia quanto segue.

La dichiarazione di urgenza, nei procedimenti civili non rientranti nelle eccezioni previste nell'art. 2 comma 2 lett. g) n. 1 e la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, avverrà come segue:

1) se l'istanza della parte viene avanzata prima della designazione del giudice di pace a cui è assegnata la trattazione del procedimento, in base ai criteri tabellarmente vigenti, la dichiarazione di urgenza avverrà con decreto del referente per il civile avv. Claudio Bacherini in qualità di delegato e, per quanto concerne Rho, del giudice di pace in servizio;

2) se l'istanza è presentata dalla parte in causa già iscritta a ruolo, su di essa provvederà il giudice di pace a cui è assegnata la trattazione del procedimento in base ai criteri tabellarmente vigenti.

La parte che chiede la dichiarazione d'urgenza ha l'onere di allegare specifiche circostanze e di dedurre in modo puntuale le ragioni da cui evincere che la trattazione ritardata potrebbe arrecarle grave pregiudizio.

Nel provvedere sull'istanza, con decreto non impugnabile, oltre a valutare la ricorrenza del presupposto suddetto (il grave pregiudizio per le parti), dovrà tenersi conto dell'oggetto del procedimento e di ogni ulteriore elemento rilevante (numero di parti, eventuale presenza necessaria di altri soggetti oltre ai difensori - parti, ausiliari, testimoni ecc. - tipo di attività da svolgere in udienza), nonché della possibile esposizione a rischio che potrebbe comportare la celebrazione dell'udienza in aula.

P.Q.M.

Si dispone:

1) le udienze fissate sino all'11 maggio 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli Uffici del giudice di pace di Milano e Rho sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio, fatta eccezione per:

procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea e per i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

2) inoltre, salvo che per l'eccezione ora indicata (procedimenti convalide), sino all'11 maggio 2020 è da intendersi sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali a prescindere dall'attuale pendenza presso gli uffici giudiziari predetti; sono sospesi, sempre sino a tale data, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di

provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

3) i Direttori Barone e Colombo daranno le necessarie indicazioni alle Cancellerie affinché la data di nuova udienza, a seguito di rinvio in virtù del D.L. n. 18/2020, sia comunicata secondo le modalità previste all'art. 83 o altre compatibili;

i giudici di pace, se del caso, proseguiranno l'attività lavorativa *a remoto*, limitando la loro presenza presso la sede dell'Ufficio per adempiere ad obblighi organizzativi indefettibili e in funzione dei turni di presenza e d'urgenza per lo svolgimento delle attività non sospese (convalida espulsioni secondo le modalità concordate con la Questura).

4) i presidenti delegati collaboratori Roia, Gattari e il giudice Ferrari, in collaborazione con i Direttori Barone e Colombo provvederanno a verificare l'operatività e la funzionalità delle misure già adottate per il soddisfacimento delle esigenze descritte nel comma 7 dell'art. 83 e dell'art. 87, lettere a, b e c apportando, nel caso, le opportune integrazioni;

5) a parte le iniziative personali di salvaguardia della salute tramite i contatti con il medico personale e i servizi ATS, resta ferma l'obbligo di segnalazione da parte di ciascun giudice onorario o dipendente amministrativo, in caso di accertamento di contagio da Covid-19, di segnalare alla Presidenza o alla Dirigenza l'insorgenza della patologia, per permettere l'attivazione delle sequenze procedurali previste di competenza del medico competente e di ATS, per la limitazione del pericolo di contaminazione nel posto di lavoro;

6) tutti i giudici di pace e il personale amministrativo e, comunque, qualunque addetto impegnato nell'attività d'ufficio, è tenuto al rispetto delle regole più volte comunicate di distanziamento sociale e di igiene;

7) l'Ufficio economato-logistica procederà – come avvenuto sinora ancorché per disponibilità limitatissime – alla distribuzione dei presidi, quali mascherine, prioritariamente ai giudici onorari e ai dipendenti esposti al maggior contatto con soggetti esterni;

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti internet degli Uffici e copia di esso sia affisso nelle bacheche di Cancelleria, dandosene, comunque, pubblicità all'utenza.

Si comunichi a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, ai Dirigenti, ai coordinatori e ai direttori e a tutto il personale amministrativo.

Si comunichi alla Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore della Repubblica.

Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Si comunichi per conoscenza alle OO.SS.

Milano, 10 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Roberto Bichi

